

REGOLAMENTO MODALITA' DI PASSAGGIO dai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ai corsi di istruzione statale e viceversa, e tra corsi leFP

Art. 1 - Definizioni

1. “Decreto legislativo” → Decreto legislativo n. 61/2017
2. “Accordo” → Accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano n. 100 del 10/05/2018
3. “Linee Guida” → Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019
4. “Commissione” → Commissione per i passaggi di cui all'art. 7 dell'Accordo Stato-Regioni n. 100/2018
5. “Linee Regionali” → Linee Generali per la Realizzazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ([All. A Delibera Regione Toscana, n. 833 del 02/08/2021](#))
6. “Istituto” → Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa
7. “OB” → Corso di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) “Operatore del benessere - Tecnico dei trattamenti estetici” attivo nell'Istituto, talvolta denominato semplicemente leFP
8. “SSAS” → Corso di Istruzione Professionale (IP) “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” attivo nell'Istituto talvolta denominato semplicemente IP
9. “Regolamento” → Presente regolamento
10. “Tabella” → [Tabelle Passaggi leFP <--> altri indirizzi](#)

Art. 2 - PASSAGGI da leFP (OB) a IP (SSAS) e da IP (SSAS) a leFP (OB)

1. I riferimenti per il passaggio dal corso OB all'indirizzo SSAS e viceversa sono quelli elencati nell'art. 1; in particolare:
 - Non si applica il DM n. 5/2021 relativo agli esami integrativi o di idoneità per il passaggio da leFP (OB) all'istruzione professionale (SSAS) e viceversa
 - L'istituzione scolastica può consentire il passaggio solo a candidate/i per le/i quali l'eventuale inserimento nella classe di destinazione è possibile in base alla normativa vigente sulla formazione delle classi, in particolare nel rispetto del numero massimo di alunni e alunne, anche in considerazione dell'eventuale presenza di alunni/e con disabilità
 - Per il passaggio è previsto un percorso di accompagnamento, così come meglio specificato agli articoli successivi.

Art. 3 - PASSAGGI da leFP a IP

1. La Commissione di cui al successivo comma 5 deve valutare in quale punto (anno) del percorso dell'istruzione professionale si inserisce la candidata. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere, anche nel caso in cui la studentessa sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza.
2. In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma successivo, la Commissione determina l'inserimento della studentessa nel percorso di destinazione:
 - a) nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
 - b) nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche Unità di Apprendimento in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
 - c) nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
3. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso. Per la corretta determinazione dell'annualità di inserimento, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 2 dell'Accordo possono essere previste opportune verifiche di ingresso, fatta eccezione di quanto disposto dal comma successivo.
4. Per il solo caso del passaggio dal 3^a anno leFP al 4^a anno dell'IP, la studentessa, conseguita la qualifica triennale, può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Decreto legislativo e con la procedura descritta al successivo comma 4; resta ferma la facoltà di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
5. La "Commissione per i passaggi" definita dall'art. 7 dell'Accordo Stato-Regioni n. 100/2018 (di seguito "Commissione") è individuata annualmente dal Collegio dei docenti, ed è composta da almeno tre persone, di cui almeno una titolare di insegnamento nel corso leFP dell'istituzione scolastica, e nel caso di passaggio da una diversa istituzione scolastica, è integrata da un componente dell'istituzione di provenienza.
6. Il percorso di accompagnamento è così disciplinato:
 - analisi, da parte della Commissione, della documentazione agli atti (attestazione delle competenze prevista dalla normativa regionale, ovvero

titolo di studio e ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito formativo iniziale)

- elaborazione di un bilancio delle competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), del decreto legislativo, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e di eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati - degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
 - determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, nonché delle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso ed eventuale suo ri-orientamento, dell'annualità di inserimento della studentessa e delle eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto o degli interventi integrativi
 - la fase del passaggio può prevedere, ove necessario, dei percorsi di accompagnamento sia nel periodo precedente che in quello immediatamente successivo al passaggio.
7. Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi e in caso di rientro nei percorsi di IP o di leFP dopo un periodo di interruzione degli studi, fornendo all'impianto doti di permeabilità che consentono il rientro nel sistema formativo da parte di quelle studentesse che per diversi motivi sono state costrette ad allontanarsene.
8. Il passaggio dall'leFP all'istruzione non professionale (ad. es. gli indirizzi tecnici della scuola) rientra nelle fattispecie del DM 5/2021.
9. Per quanto riguarda la tempistica delle richieste si presentano i casi riassunti nella seguente tabella:

[LINK ALLA TABELLA](#)

Per il solo caso della richiesta di passaggio dalla 3^a OB alla 4^a SSAS le richieste devono essere inviate a partire dal 20 giugno dell'anno in cui si è frequentata la 2^a e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si è frequentata la 3^a, al fine di garantire un congruo accompagnamento didattico; la promozione al termine dell'a.s. è condizione necessaria per poter dare seguito al passaggio.

Le istanze devono contenere la richiesta dettagliata del passaggio specificando l'anno richiesto (fermo restando che la scelta dello stesso sarà a discrezione della Commissione sulla base di quanto disposto dal comma 4, fatto salvo l'automatismo nel passaggio dalla 3^a leFp alla 4^a SSAS in caso di disponibilità di posti), accludendo copia dell'ultima pagella ricevuta. La commissione potrà richiedere o acquisire d'ufficio ulteriori materiali utili per il procedimento (soccorso istruttorio). Le istanze saranno prese in considerazione e valutate dalla Commissione; in caso di disponibilità di posti inferiore al numero delle domande, la commissione stilerà una graduatoria, sulla base delle competenze formali, non formali e informali accertate dalla commissione stessa; le risultanze della relativa istruttoria costituiranno una prima acquisizione del PFI SSAS. A parità di requisiti sarà effettuato un sorteggio.

10. Le istanze saranno prese in considerazione solo se presentate all'interno dell'intervallo di tempo previsto per ciascun anno (cfr. [tabella](#)).
11. La Commissione esaminerà le richieste pervenute; a tale scopo saranno predisposti dei colloqui orientativi, con lo scopo di formulare un bilancio delle competenze e dei crediti acquisiti e predisponendo un prospetto delle competenze e degli obiettivi minimi per le singole discipline da recuperare nel corso del primo anno di frequenza nel nuovo percorso per poterlo frequentare proficuamente; il colloquio potrà essere comprensivo, se ritenuto necessario, di prove di accertamento delle competenze.
12. Le istanze saranno accolte solo in caso di accertata disponibilità di posti; per determinare la graduatoria di accettazione delle domande saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri:
 - valutazione del bilancio di competenze iniziali e del prospetto delle discipline e delle competenze formali, non formali e informali acquisite e di quelle da recuperare
 - a parità di valutazione, sarà data la precedenza alle studentesse interne; in caso di ulteriore parità, sarà effettuato un sorteggio
 - L'Istituto si riserva di derogare dall'ordine previsto al comma precedente in casi particolari dettati da motivazioni oggettive anche riservate (presenza di relazione dei servizi sociali, disposizioni dell'autorità giudiziaria, altre circostanze previste dalle norme vigenti).

Art. 4 - Passaggi da IP a leFP

1. Si distinguono diverse fattispecie:
 - a) Passaggio da classe IP a classe prima leFP (nel corso dell'a.s.; si veda sotto: modalità di richiesta): si ricorda che non è possibile richiedere l'iscrizione a un corso leFP dopo il compimento dei 18 anni
 - b) Passaggio da classe Prima IP a classe seconda leFP (al termine dell'a.s. con promozione, con o senza revisione del PFI). Si distinguono 2 fattispecie:
 - a seguito della valutazione del bilancio delle competenze e di eventuali verifiche in ingresso, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio nella classe seconda; in questo caso il passaggio avviene in analogia con quanto predisposto nel regolamento per gli esami integrativi (passaggio senza ulteriori esami e con costruzione di percorsi di accompagnamento nel corso della classe seconda, al fine di ottenere l'integrazione del numero di ore di pratica laboratoriale necessarie)
 - a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che non sussistano le condizioni per il passaggio nella classe seconda; in questo caso verrà proposto l'inserimento nella classe Prima leFP
 - c) Passaggio dalla classe seconda IP alla classe terza leFP (al termine dell'a.s. con promozione, con o senza revisione del PFI). Si distinguono 2 fattispecie:
 - Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, la possibilità è comunque subordinata all'avere già svolto un sufficiente numero di ore di stage e di attività laboratoriali specifiche previste per le classi precedenti

- Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che non sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, verrà proposto l'inserimento nella classe seconda
- d) Passaggio dalla classe terza IP alla classe terza leFP. Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, la possibilità è comunque subordinata all'aver già svolto un sufficiente numero di ore di stage e di attività laboratoriali specifiche previste per le classi precedenti
- e) Non è possibile richiedere passaggi alla classe Quarta leFP.

Per quanto riguarda la tempistica delle richieste si presentano i casi riassunti nella seguente tabella:

[LINK ALLA TABELLA](#)

In continuità con i criteri adottati precedentemente all'applicazione del presente regolamento, il passaggio, anche in presenza dei requisiti necessari, è subordinato alla disponibilità effettiva di posti nella classe per la quale si richiede il passaggio.

Art. 5 - Passaggi da leFP a leFP

1. Si distinguono diverse fattispecie:
 - a) Passaggio da classe prima leFP a classe prima leFP (nel corso dell'a.s.; si veda sotto: modalità di richiesta): si ricorda che non è possibile richiedere l'iscrizione a un corso leFP dopo il compimento dei 18 anni
 - b) Passaggio da classe prima leFP a classe seconda leFP (al termine dell'a.s. con promozione, con o senza revisione del PFI). Si distinguono 2 fattispecie:
 - a seguito della valutazione del bilancio delle competenze e di eventuali verifiche in ingresso, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio nella classe seconda; in questo caso il passaggio avviene in analogia con quanto predisposto nel regolamento per gli esami integrativi (passaggio senza ulteriori esami e con costruzione di percorsi di accompagnamento nel corso della classe seconda, al fine di ottenere l'integrazione del numero di ore di pratica laboratoriale necessarie)
 - a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che non sussistano le condizioni per il passaggio nella classe seconda; in questo caso verrà proposto l'inserimento nella classe Prima leFP
 - c) Passaggio dalla classe seconda leFP alla classe terza leFP (al termine dell'a.s. con promozione, con o senza revisione del PFI). Si distinguono 2 fattispecie:
 - Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, la possibilità è comunque subordinata all'aver già svolto un sufficiente numero di ore di stage e di attività laboratoriali specifiche previste per le classi precedenti

- Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che non sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, verrà proposto l'inserimento nella classe seconda
- d) Passaggio dalla classe terza leFP alla classe terza leFP. Se a seguito della verifica in ingresso e del bilancio delle competenze, la commissione valuta che sussistano le condizioni per il passaggio richiesto, la possibilità è comunque subordinata all'aver già svolto un sufficiente numero di ore di stage e di attività laboratoriali specifiche previste per le classi precedenti
- e) E' possibile chiedere il passaggio alla classe Quarta leFP solo in presenza di qualifica ottenuta di classe Terza dello stesso indirizzo leFP.

Per quanto riguarda la tempistica delle richieste si presentano i casi riassunti nella seguente tabella:

[LINK ALLA TABELLA](#)

In continuità con i criteri adottati precedentemente all'applicazione del presente regolamento, il passaggio, anche in presenza dei requisiti necessari, è subordinato alla disponibilità effettiva di posti nella classe per la quale si richiede il passaggio.

Art. 6 - Passaggi da indirizzi non IP a leFP

1. Nel caso di passaggi da leFP a indirizzi non IP (tecnici) si veda quanto previsto all'art. 3 (cfr. Tabella, scheda 1) combinato con quanto disciplinato dal DM 5/2021 recepito dal ["Regolamento esami integrativi, di idoneità, preliminari all'esame di stato"](#)
2. Nel caso di passaggi da indirizzi non IP a indirizzi leFP si veda quanto disciplinato dal DM 5/2021 recepito dal ["Regolamento esami integrativi, di idoneità, preliminari all'esame di stato"](#) combinato con quanto previsto all'art. 4 (Cfr. Tabella, scheda 2).

Art. 7 - PROCEDURA di acquisizione e valutazione delle richieste

1. Le domande di passaggio devono essere presentate, sia dalle studentesse interne che dalle studentesse esterne, in Segreteria Didattica esclusivamente in forma scritta, per e-mail (didattica@e-santoni.org) nel rispetto delle scadenze indicate nella [tabella](#).
2. Tutte le procedure di iscrizione (richiesta di Nulla Osta nel caso di studentesse esterne, domanda di iscrizione, eventuali versamenti, eventuale firma del Patto educativo di corresponsabilità, ecc.) vengono effettuate solo dopo l'accettazione del passaggio.
3. La Segreteria didattica procede a inviare le domande alla Commissione per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 3

4. Per garantire la massima trasparenza e efficacia nella gestione delle eventuali accoglienze, si precisa che le richieste pervenute in forma diversa da quella prevista dal presente regolamento non sono prese in considerazione
5. La comunicazione di avvenuta accettazione o di impossibilità di accettare la richiesta (es. per sovrannumero) avviene in forma scritta; non sono autorizzate comunicazioni telefoniche

Art. 8 - Clausole di salvaguardia

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale ed è valido per il presente a.s.; sarà quindi sottoposto a revisione, in particolare con riferimento ai dispositivi normativi di cui all'art. 8 del DLgs 62/2017 (accordo in sede di conferenza Stato-Regioni e linee guida di cui al comma e, adottate dal Ministero dell'istruzione, così come previsto dalla legge 175/2022 e non ancora emanate).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti di carattere generale.

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del con delibera n.

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del con delibera n.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[DLgs 61/2017](#) (in part. art. 8 su passaggi tra leFP e istruzione professionale)

[Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 64 dell'8 marzo 2018](#)

[Accordo Conferenza Stato-Regioni n.100 del 10 maggio 2018](#)

[Decreto 17 maggio 2018](#) (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.)

[Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale](#) adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019 (si veda, in particolare, il paragrafo "Il modello di sussidiarietà, i raccordi e i passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP")

[Accordo Conferenza Stato-Regioni n.156 del 10 settembre 2020](#)

[All. A Delibera Regione Toscana, n. 833 del 02/08/2021](#)